

Statuto SIBBM

Art.1

E' costituita una Società non avente scopo di lucro e denominata "**Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare**".

Art.2

La Società ha lo scopo di favorire gli studi e le ricerche di Biofisica Molecolare e Biologia Molecolare con tutti i mezzi che gli organi della Società riterranno opportuni. Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, lezione -corsi
attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento , istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art.3

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente
- Il Manager-Tesoriere

Art.4

L'Amministrazione e la rappresentanza della Società spettano al Presidente il quale può delegare l'Amministrazione al Manager-Tesoriere.

Art.5

Il patrimonio della Società è costituito dal contributo dei Soci e da qualsiasi elargizione a favore della Società e da tutti i beni acquisiti con tali disponibilità. La quota di iscrizione è fissata dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.6

Soci

Possono essere ammessi a far parte della Società i cultori di Biofisica Molecolare e di Biologia Molecolare i quali svolgono attività di ricerca in questo campo, comprovata da pubblicazioni su riviste qualificate. L'ammissione dei soci è demandata al Comitato Direttivo della Società secondo la prassi che verrà fissata nel **Regolamento**. I soci morosi non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.7

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, da 7 Consiglieri (tra i quali verrà selezionato dal Presidente il Manager-Tesoriere), e da un President-elect, secondo quanto stabilito di seguito.

Tutti i membri del Comitato vengono eletti dall'elettorato attivo.

Il Presidente dura in carica 4 anni e non può essere rieletto consecutivamente.

Un anno prima della scadenza del mandato del Presidente viene eletto il prossimo Presidente che entra a far parte di diritto del Direttivo un anno prima del suo effettivo insediamento come Presidente con la carica di Presidente elect. I rimanenti 7 Consiglieri, da 5 a 6 tra i membri Ordinari, da 1 a 2 tra i membri Giovani, sono eletti da tutto l'elettorato attivo e durano in carica per 4 anni e non possono essere rieletti immediatamente alla sola carica di Consiglieri, ma possono essere eletti a Presidente. Qualora uno di essi diventi President-elect si procede a sostituirlo immediatamente con altra elezione tra i soci.

Il Manager-Tesoriere dura in carica 4 anni e viene nominato dal Presidente.

Nel comitato Direttivo il Presidente ha voto preferenziale in caso di parità. La prassi per la presentazione delle candidature all'Assemblea è fissata dal **Regolamento**.

Art.8

Riunioni Scientifiche

La Società indice annualmente una riunione scientifica alla quale possono partecipare anche in non Soci.

La prassi per la programmazione delle riunioni scientifiche e per la presentazione dei lavori viene fissata nel **Regolamento**.

Art.9

Assemblea dei Soci

Le assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie ed entrambe possono essere convocate con modalità cartacea o telematica.

L'Assemblea Ordinaria viene normalmente convocata mediante affissione sul sito web dal Presidente almeno una volta all'anno in occasione della riunione scientifica della Società.

Un'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su richiesta del Comitato Direttivo a maggioranza o di almeno il 20% dei Soci, con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

Ambedue le assemblee possono svolgersi anche in modalità telematica e la votazione elettronica farà fede così come specificato anche nel **Regolamento.**

Ogni deliberazione dell'Assemblea ordinaria e Straordinaria viene presa a maggioranza dei votanti ad eccezione delle votazioni per le modifiche di Statuto che devono essere prese a maggioranza di 2/3..

Le modifiche dello Statuto devono essere comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che deve decidere su di esse, mediante affissione nella sede o sul sito web.

L'Assemblea Ordinaria esamina per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'ultimo anno sociale. Tale bilancio può essere approvato in precedenza da un revisore dei conti eletto dalla precedente Assemblea.

I Soci possono essere consultati per lettera, o mediante comunicazioni a mezzo di strumenti elettronici quale Email su qualunque argomento interessante la Società.

Art.10

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno.

Art.11

Per tutto ciò che non è specificamente previsto nello Statuto vale il **Regolamento**.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, se nominato, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.